



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO
AREA COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

Ordinanza n. 60

Oggetto: Misure per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, da attuarsi attraverso la disciplina degli orari dei dehors e degli spazi esterni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali alimentari nell'ambito di alcune aree delimitate della città.

LA SINDACA

Su proposta degli Assessori al Commercio, all'Ambiente, alle Politiche giovanili

PREMESSO CHE

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n.48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

L'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici per esigenze complessive e generali della collettività;

L'art. 50, nel nuovo comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare ordinanze non contingibili e urgenti al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, con cui disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

La legge regionale del Piemonte recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (n. 38 del 29 dicembre 2006) dispone, al comma 2 dell'art. 17, che "Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica";

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

L'art. 21 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici stabilisce che il Sindaco può limitare gli orari di apertura per le esigenze di tutela previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, previa segnalazione degli organi e degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi;

CONSIDERATO CHE

In alcune zone della Città, come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 06734 del 28 dicembre 2016, e come successivamente recepite nelle Tavole 3 e 4 approvate con la deliberazione di modifica al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici (mecc. 2017 00815/016 del 15 maggio 2017), la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, risulta particolarmente elevata e, a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di restare aperti anche 24 ore su 24, soprattutto di sera, di notte e in special modo nei fine settimana, consentendo la concentrazione di molte persone che, dentro e al di fuori dei locali, provocano grave disagio ai residenti. Dalle rilevazioni degli agenti del Corpo di Polizia Locale risulta una intensificazione della vendita di bevande alcoliche, spesso a basso prezzo, anche in orario notturno ed anche a minori, con notevole aumento delle problematiche di gestione dello spazio pubblico, sia dal punto di vista del disturbo arrecato ai residenti, sia per quanto riguarda il degrado e l'igiene del territorio.

Le situazioni con maggiore criticità risultano essere quelle in cui gli avventori, non essendo gli esercizi commerciali dotati di spazi idonei al loro interno, consumano i prodotti acquistati all'esterno degli stessi, ovvero si concentrano all'esterno dei locali, soprattutto in tarda ora, formando folti gruppi che parlano ad alta voce, urlando e schiamazzando, provocando inevitabilmente disturbo al riposo dei residenti, che le rilevazioni dell'ARPA hanno registrato superiori al livello della normale tollerabilità. Tali locali sono prevalentemente addensati in vie di ristrette dimensioni che amplificano la propagazione dei suoni;

RICHIAMATA

la propria Ordinanza sindacale n. 46 del 7 giugno 2017 e le motivazioni in essa contenute;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017, è stato comunicato agli interessati l'Avvio del procedimento, nel rispetto degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- che sono state presentate memorie da parte dell'associazione "San Salvario Quality" pervenute in data 20/06/2017 ed iscritte al protocollo n. 26779 del 22/06/2017;
- che sono state presentate memorie da parte di EPAT/ASCOM/Confesercenti pervenute in data 23/06/2017 ed iscritte al protocollo n. 26915 del 23/06/2017;

RITENUTO

imprescindibile che almeno nelle giornate di maggior affluenza di avventori sia garantito un apposito servizio di cortesia che evidenzi all'utenza la necessità di cessare comportamenti pregiudizievoli delle condizioni consone alla civile convivenza nelle aree esterne di cui gli esercenti abbiano la disponibilità;

DATO ATTO

che in data 28 giugno 2017 la regolamentazione delle attività di somministrazione effettuate negli spazi pubblici dati in concessione (*dehors*, padiglioni *et similia*), in quanto già disciplinata da apposita norma regolamentare, è stata oggetto di approfondimento e condivisione con le Associazioni ASCOM-EPAT e CONFESERCENTI-FIEPET, al fine di contemperare i diversi interessi coinvolti, meritevoli di tutela;

- Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
- Visto l'art. 50, commi 7 e 7-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017;
- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D. Lgs. n. 59/2010;
- Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- Visto l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici del Comune di Torino;
- Visto l'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di *dehors* stagionali e continuativi;
- Visti gli artt. 44 e 44-bis del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06734/016) e richiamate le motivazioni del provvedimento;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016) e richiamate le motivazioni del provvedimento, in particolare l'art. 12 del Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329 per l'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici e le Tavole 3 e 4 dell'allegato planimetrico;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, anche mediante il contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico, in determinate aree della città specificate in premessa (n. 2 planimetrie allegate), interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, nonché da problematiche connesse al traffico ed alla sicurezza urbana, nello specifico:

- area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza (le vie Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale, quindi escluse dall'area);
- area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz;

nel periodo dall' 8 al 30 luglio 2017,

1. nelle notti tra ciascun rispettivo giorno ed il successivo, e precisamente nei giorni di:
 - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 1,30 alle ore 6,00 ;
 - venerdì dalle ore 2,00 alle ore 6,00 ;
 - sabato, domenica e festivi dalle ore 3,00 alle ore 6,00 ;

nei dehors deve essere sospesa ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dai pubblici esercizi di somministrazione;
2. nelle notti tra ciascun rispettivo giorno ed il successivo, e precisamente nei giorni di:
 - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 1,30 alle ore 6,00 ;
 - venerdì dalle ore 2,00 alle ore 6,00 ;
 - sabato, domenica e festivi dalle ore 3,00 alle ore 6,00 ;

deve essere sospesa ogni attività di vendita di alimenti e bevande effettuata dalle attività artigianali alimentari di preparazione di prodotti destinati al consumo immediato **all'esterno dei locali**;
3. nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi, dalle ore 23,00 fino al termine della propria attività, gli esercenti delle attività di cui al precedente punto 1 sono tenuti, nei limiti delle proprie attribuzioni, a concorrere personalmente o mediante apposito servizio di assistenza alla clientela, adeguatamente identificabile, al mantenimento di condizioni consone alla civile convivenza nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità;
4. i locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, locali notturni), osservano gli orari specificatamente previsti così come indicati nelle specifiche autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
5. le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente Ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di somministrazione nei dehors o

all'esterno unitamente all'indicazione dell'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.

L'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento comunale di Polizia Urbana, in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza potrà essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività, per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), come previsto dall'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Si richiama, altresì, il divieto di consumare in luogo pubblico bevande in contenitori di vetro ed in lattine all'esterno dei locali/dehors nelle suddette aree, sancito dall'art. 12, comma 2, del Documento Tecnico del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.

Si richiama altresì l'obbligo per i titolari delle attività di cui al presente provvedimento di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli muniti di sacchetto per la raccolta dei rifiuti minuti e di travasarne il contenuto con adeguata frequenza, sancito dall'art. 31, comma 4, del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Il presente provvedimento viene comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Torino e successivamente trasmesso alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Torino.



Torino, **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il **6 LUG. 2017** 15⁰⁰

Il Messo

La Sindaca
Chiara APPENDINO



- N. 2 Allegati



